



Repertorio Num.2893

Raccolta Num. 2132

VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di ottobre (710/2020). Alle ore diciannove e minuti dodici (19.12). In Cinisi, nei locali siti in Corso Umberto I n.183, ove richiesta mi sono recata. Dinanzi a me dott.ssa **Claudia Ingrao**, Notaio in Alcamo, con studio in Viale Italia n.126, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala.

È PRESENTE:

- **IMPASTATO Maria**, nata in Palermo il 19 agosto 1987 la quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione riconosciuta "**Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato - Onlus**", con sede in Cinisi in Corso Umberto I n.220, ove dichiara di essere domiciliata per la carica, avente codice fiscale 97253040824, pec associazioneecasamemoria@legalmail.it, costituita con atto del 14 luglio 2010 del Notaio Marcello Orlando di Palermo, repertorio n.54856, registrato a Palermo il 26/07/2010 al n.4713, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo al n.582 parte I ed a pag.816 parte II e nel settore 7 dell'Anagrafe Unica delle Onlus, in virtù dei poteri a lei derivanti dal vigente statuto associativo adottato dall'assemblea degli associati con verbale del 26 settembre 2014 del Notaio Marcello Orlando di Palermo, repertorio n.57646, registrato a Palermo il giorno 06/10/2014 al n.10766 e per delibera del Consiglio Direttivo con verbale del 24 settembre 2020.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certa. La comparsa **Impastato Maria** mi dichiara che è qui riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, l'Assemblea degli associati, convocata in questo giorno, luogo ed alle ore 18.00 (diciotto) mediante avviso di convocazione del 24 settembre 2020 comunicato secondo le modalità prescritte dall'articolo 6 del vigente statuto associativo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- **Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. 117/2017 per iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore;**

- **Varie ed eventuali.**

La comparsa **Impastato Maria** mi richiede, pertanto, di ricevere il relativo verbale ed io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente Statuto Associativo e per designazione unanime degli intervenuti la medesima comparsa **Impastato Maria**, che accerta, rileva e fa constatare quanto segue:

- Che rispetto a numero ventitré (23) associati attualmente facenti parte dell'Associazione, sono presenti numero sedici (16) associati in regola con gli obblighi relativi alla qualità di associati, nelle persone di: essa comparsa Impastato Maria, Pizzo Maria Elena, nata in Palermo il 25 novembre 1971, Impastato Giovanni, nato in Cinisi il 26 giugno 1953, Blunda Caterina, nata in Cinisi il giorno 07 agosto 1965, Pizzo Daniela, nata in Palermo il 25 agosto 1977, Russo Silvia, nata Carini il 30 giugno 1977, Costa Evelin, nata Palermo il giorno 04 ottobre 1976, Salvatore Ruvolo, nato in Palermo il 31 maggio 1977, Randazzo Giacomo, nato in Cinisi il 26

CLAUDIA INGRAO
NOTAIO

Viale Italia n. 126
91011 Alcamo

T. 092426300 F.
09241916072
cingrao@notariato.it

settembre 1952, Palazzolo Georgia, nata in Palermo il 28 giugno 1980, Randazzo Lorenzo, nato in Carini il 30 gennaio 1987, Russo Tramontana Massimo, nato in Germani il 12 dicembre 1970, Biondo Maria Concetta, nata in Cinisi il giorno 09 gennaio 1958, Altavilla Giuseppe, nato in Palermo il giorno 01 marzo 1980, Messina Mauro, nato in Palermo il giorno 03 gennaio 1987 e Vitale Felicia, nata Cinisi il 30 luglio 1956;

- che è presente l'organo amministrativo dell'Associazione nelle persone di essa medesima **Impastato Maria**, Presidente del Consiglio Direttivo, di **Pizzo Daniela**, nata in Palermo il 25 agosto 1977 quale Consigliere e di **Pizzo Maria Elena**, nata in Palermo il 25 novembre 1971, quale Segretaria. Tutto quanto sopra constatato, il Presidente, dopo avere accertato l'identità e la legittimazione di tutti i presenti, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ai sensi del vigente Statuto della Società ed atta a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno.

Passandosi alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono opportune la modifica dello statuto per adeguarlo alla normativa del cosiddetto "Terzo Settore" contenuta nel D.Lgs. 03 luglio 2017 n.117 (CTS), al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "altri enti del terzo settore", subordinatamente alla decorrenza del termine previsto dall'art.104, comma 2, del detto D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente, quindi, si sofferma ad illustrare le dette modifiche statutarie e specifica che è stato già predisposto il nuovo testo dello Statuto che si compone di numero 52 (cinquantadue) articoli e di cui dà lettura.

Il Presidente fa emergere come alla data odierna il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non è stato ancora attivato e, quindi, non è ancora possibile la traslazione nel detto RUNTS. L'applicazione del nuovo Statuto, quindi, potrà avvenire solo subordinatamente alla decorrenza del termine previsto dall'art.104, comma 2, del detto D.Lgs. 117/2017, articolo di cui dà lettura, e dopo l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "altri enti del terzo settore", nei termini stabiliti dalla legge e dai decreti attuativi. Fino a tale momento l'Associazione continuerà ad operare come "**Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato - Onlus**" e secondo lo statuto ad oggi in vigore, come assunto dall'assemblea degli associati con verbale del 26 settembre 2014 del Notaio Marcello Orlando di Palermo, repertorio n.57646, registrato a Palermo il giorno 06/10/2014 al n.10766.

Il Presidente, inoltre, chiede all'Assemblea, una volta diventato operativo il RUNTS e decorso il termine dell'art.104, comma 2, del CTS, di potere essere delegato a fare eventuale richiesta al Notaio per la verifica della sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge necessarie per l'iscrizione al RUNTS.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'assemblea qui riunita all'unanimità e per alzata di mano

DELIBERA

1) l'Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. 117/2017 per iscrizione al Runts - Registro Unico Nazionale Terzo Settore;

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale che si compone da numero 52 (cinquantadue) articoli e che viene allegato al presente atto sotto

la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;_____

il tutto subordinatamente alla decorrenza del termine previsto dall'art.104, comma 2, del detto D.Lgs. 117/2017 ed all'iscrizione della **"Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato - Onlus"** nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "altri enti del terzo settore" quale **"Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato ETS"**, nei termini stabiliti dalla legge e dai decreti attuativi. Fino a tale momento, pertanto, l'Associazione continuerà ad operare quale **"Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato - Onlus"** e secondo lo statuto ad oggi vigente._____

Il Presidente, preso atto dei risultati della votazione, dichiara formalmente approvate le superiori delibere, subordinatamente a quanto previsto dal CTS._____

A questo punto, non essendovi più null'altro su cui deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente, dopo essere stato dall'Assemblea ampiamente delegato ad approvare e firmare il presente verbale nonché a dare piena esecuzione alle superiori deliberazioni, autorizzato, se del caso, ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle competenti autorità, ed ampiamente delegato, inoltre, una volta diventato operativo il RUNTS e decorso il termine dell'art.104, comma 2, del CTS, a fare eventuale richiesta al Notaio per la verifica della sussistenza del patrimonio minimo e della condizioni di legge necessarie per l'iscrizione al RUNTS, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciannove e minuti cinquantacinque (19.55)._____

Per la registrazione del presente atto si chiede di avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali esistenti in materia ed in particolare dell'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82, commi 2 e ss., del D.Lgs. 117/2017, nonché le agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. 460/1997, e sue modifiche ed integrazioni.

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente all'allegato, ho letto alla comparente che lo approva._____

Consta quest'atto di quattro fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su nove pagine e quanto della presente e sottoscritto alle ore venti._____

FIRMATO:_____

MARIA IMPASTATO_____

CLAUDIA INGRAO NOTAIO

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1. Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (c.d. Codice del terzo Settore", d'ora innanzi CTS) è costituita una associazione riconosciuta senza scopo di lucro denominata **"CASA MEMORIA FELICIA E PEPPINO IMPASTATO - ETS"** (d'ora innanzi l'Associazione). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana. L'acronimo "ETS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, soltanto subordinatamente alla decorrenza del termine previsto dall'art.104, comma 2, del CTS ed all'iscrizione della medesima nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "altri enti del terzo settore".

1.2. L'associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Nelle more della istituzione di tale registro l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione presso il registro speciale territoriale competente.

Articolo 2 - Sede

2.1. L'associazione ha sede legale in Cinisi in Corso Umberto I n.220. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

2.2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o soppresse, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1. L'associazione non ha fini di lucro, né diretti né indiretti, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 CTS e del presente Statuto. A tal fine, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

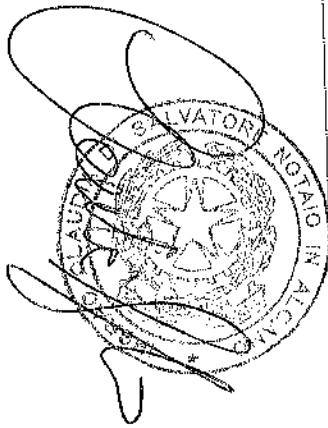
3.2. Quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2,3, 4, 9, 18 e 118, comma 4 cui la Costituzione si ispira, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti, persegue finalità di solidarietà ed utilità sociale nei campi: (i) della conservazione della memoria dell'attività culturale, sociale e politica di Giuseppe Impastato e della madre Felicia Bartolotta Impastato, attraverso la raccolta di materiali, libri, scritti, documenti e altro utili per documentare l'impegno contro la mafia ed i suoi complici; (ii) dello sviluppo della conoscenza del fenomeno mafioso e di altri fenomeni ad esso assimilabili, a

livello nazionale ed internazionale; (iii) della promozione di iniziative allo scopo di combattere tali fenomeni; (iv) dell'elaborazione e diffusione di un'adeguata cultura della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica, sostenendo le attività di centri sociali e organizzazioni non lucrative e di volontariato che mirano a liberare da situazioni di bisogno e di disagio le persone svantaggiate; (v) della costituzione quale parte civile in processi di mafia e del sostegno dei familiari delle vittime che si costituiscono parte civile; (vi), del provvedimento tutorio (Decreto n.2010 del 27/08/2012) emanato dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Sicilia, con il quale si dichiara l'immobile denominato "Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato" sito in Cinisi (PA) Corso Umberto I n.220 ed i numeri 140 (centoquaranta) reperti custoditi presso la sopramenzionata Casa Memoria, di eccezionale interesse etno-antropologico, in quanto individuati fra i beni elencati all'art.10 comma 3) lett. d) del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 ed all'art.2 della L.R. n. 80/77 che costituiscono un prezioso simbolo della lotta alla mafia e testimonianza di civiltà, considerato anche che, in conseguenza del vincolo imposto con il provvedimento tutorio di cui sopra, l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha espresso divieto al proprietario ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dei beni sopra elencati, di distruggerli, danneggiarli o adibirli ad usi non compatibili con il loro particolare carattere etno-antropologico o di recare pregiudizio alla loro conservazione.

Articolo 4 - Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere f), i), v), w) e z), dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, ed in particolare le seguenti attività:

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonché del patrimonio culturale e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni;
- tutela dei diritti civili;
- conservare e gestire il patrimonio costituito dalla casa sede dell'associazione e dalle attrezzature e dai materiali in essa contenuti;
- organizzare, anche con il contributo di altre associazioni ed enti pubblici, il 9 (nove) maggio di ogni anno, anniversario dell'assassinio di Giuseppe Impastato e il 7 (sette) dicembre di ogni anno, anniversario della scomparsa di Peppino, iniziative per ricordare e valorizzare il loro impegno nella lotta contro la mafia;
- raccogliere materiali di studio e documentazione sulla mafia e altri fenomeni ad essa assimilabili e sulle lotte contro di essa;
- condurre studi e ricerche, da sola ed in collaborazione con altri soggetti;
- promuovere iniziative culturali (convegni, dibattiti, seminari, proiezioni, mostre, viaggi, laboratori didattici ed altro) ed operare all'interno della scuola per la promozione di una cultura democratica;
- svolgere iniziative di promozione e sviluppo economico e sociale del territorio, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati, attraverso convegni, dibattiti e formazione volti a sostenere le persone svantaggiate da situazioni di bisogno e di disagio;



Mane Impastato

- pubblicare libri, opuscoli, bollettini ed altri materiali;
- costituire un archivio informatico con il materiale e la documentazione presente sia a "Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato" che in possesso di terzi soggetti, persone fisiche o altre associazioni o Enti sia pubblici che privati, creando una banca dati sul sito web dell'Associazione, a disposizione del pubblico ai fini della consultazione per studi e ricerche;
- fare conoscere in Italia e all'estero la realtà siciliana;
- collaborare con altre organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali che si occupano delle tematiche su cui l'Associazione è impegnata e stipulare e gestire contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati.

4.2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statuarie in quanto integrative delle stesse, compresa la possibilità di partecipare ad avvizi⁽³⁾ e bandi nazionali ed europei per il finanziamento di progetti inerenti gli scopi statuari. Tali "Attività Diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS, e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti.

5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi di Legge, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 - Durata

6.1. L'Associazione ha durata illimitata, potendo però essere anticipatamente sciolta ai sensi di Legge.

Articolo 7 - Definizione di associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
 - b) Associati onorari, i quali sono ammessi quali membri in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
 - c) Associati ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti. Associati ordinari sono anche gli Associati Fondatori;
 - d) Associati sostenitori, i quali sono ammessi quali membri in ragione delle proprie iniziative e dei propri contributi, anche economici, avendo dimostrato in modo rilevante di condividere le finalità dell'Associazione;
- precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8 - Pluralità degli Associati

8.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venire meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo - 9 Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo - 10 Ammissione degli Associati

10.1. Il numero degli Associati è illimitato. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità Associato ogni soggetto, sia persona fisica che ente, che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da un soggetto che abbia riportato condanne penali per reati che si pongano in contrasto con lo scopo dell'Associazione.

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 60 (sessanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il Soggetto che ha presentato la Domanda può presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, ricorso all'Assemblea la quale delibera entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle Domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la Domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11 - Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

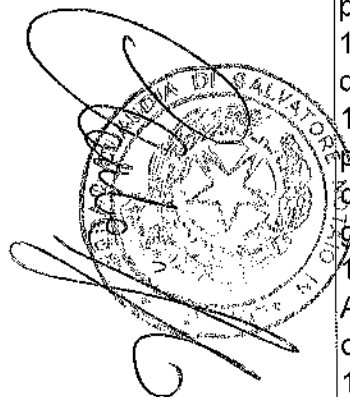
11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato

Milano
giuristi



che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 - Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Articolo 13 - Patrimonio ed entrate Entrate

13.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al

patrimonio dell'Associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 14 - Quota iniziale e Quota annuale

14.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

14.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

14.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 15 - Raccolta fondi e ricezione finanziamenti

15.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

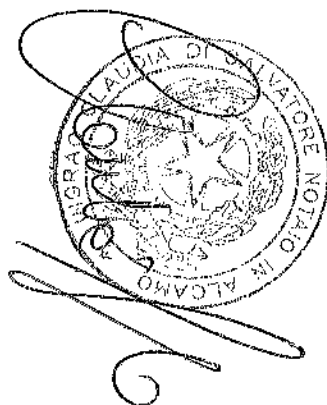
15.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

15.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Michele Jannotti



Articolo 16 - Irripetibilità di Apporti e Versamenti

16.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

16.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 17 - Incremento del Patrimonio

17.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 18 - Salvaguardia del patrimonio.

18.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

18.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

18.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'Attività corrente della Associazione.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione

19.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

20.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Articolo 21 Organi

21.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

21.2. L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 22 - Principi generali

22.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

22.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

22.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

22.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

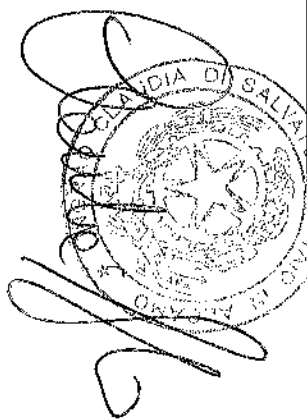
Articolo 23 - Competenze dell'Assemblea

23.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio di Esercizio.

23.2. L'Assemblea, inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'Attività dell'Associazione e definisce le attività "diverse" che possono essere svolte dall'Associazione nei limiti stabiliti dalla legge;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

*libere
giuristi*



h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 24 - Convocazione dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno un Consigliere oppure dall'Organo di Controllo.

24.2. L'Assemblea si svolge, nel territorio della provincia di Palermo.

24.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o lettera cartacea contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

24.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica o indirizzi civici risultanti dal libro degli associati;

b) ai consiglieri e ai membri degli Organi di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica o agli indirizzi civici da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente;

c) qualora il numero degli Associati superi le 500 (cinquecento) unità, l'Avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno una volta anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

24.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

25.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

25.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 26 - Deliberazioni dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è validamente costituita:

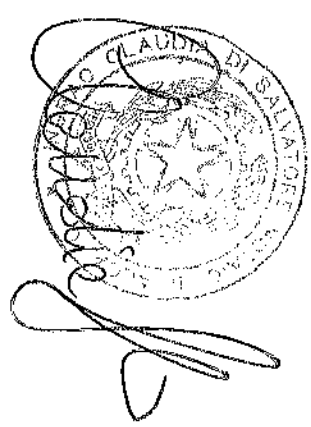
a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

26.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, ma almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.

26.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano in regola con il pagamento delle quote

Alcune proposte



associative ed iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

26.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

26.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

26.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

26.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

26.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

26.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

26.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 27 - Competenze del Consiglio Direttivo

27.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

27.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

27.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

27.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 28 - Composizione del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

28.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

28.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

28.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

Articolo 29 - Gratuità dell'incarico

29.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 30 - Durata della carica

30.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

30.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

30.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

30.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 31 - Convocazione del Consiglio Direttivo

31.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere o

dall'Organo di Controllo.

31.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

31.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

31.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 32 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

32.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

32.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

32.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

32.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

32.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

32.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

32.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il

soggetto verbalizzante.

Articolo 33 - Responsabilità dei Consiglieri

33.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 del CTS.

Articolo 34 – Comitato Esecutivo

34.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

34.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

34.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Articolo 35 - Presidente e Vice Presidente

35.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

35.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

35.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

35.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 36 - Segretario

36.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

36.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

36.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e

del Libro degli Associati.

Articolo 37 - Tesoriere

37.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 38 - Composizione dell'Organo di Controllo

38.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

38.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

38.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 39 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

39.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale

a) dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 40 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

40.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

40.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 41 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

41.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri.

41.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

41.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

41.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano

presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.

41.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.

41.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

41.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

41.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

41.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

41.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 42 - Compenso dell'Organo di Controllo

42.1 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è gratuito.

42.2 L'assemblea può stabilire che, a fronte di specifiche situazioni, possa essere riconosciuto ai componenti dell'Organo di Controllo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 43 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

43.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 44 - Responsabilità di membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

44.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 45 - Esercizi associativi

45.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di

ogni anno.

Articolo 46 - Bilancio di esercizio

46.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile ed in particolare secondo quanto previsto dall'articolo 13 CTS, e pertanto:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

46.2. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

46.3. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Articolo 47 - Bilancio sociale

47.1. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet. Il bilancio sociale è predisposto ed approvato dai medesimi organi e nei medesimi termini previsti nel presente Statuto con riferimento al bilancio d'esercizio.

Articolo 48 - Scritture Contabili

48.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 49 - Libri dell'Associazione

49.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

49.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può

essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie. —

49.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblies sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. —

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi. —

49.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro. —

49.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro. —

49.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro. —

Articolo 50 - Devoluzione del Patrimonio

50.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. —

Articolo 51 - Clausola Compromissoria

51.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. —

51.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano. —

51.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede. —

51.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza. —

Articolo 52 - Disposizioni finali e transitorie

52.1. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente Statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro e subordinatamente alla decorrenza del termine previsto dall'art.104, comma 2, del CTS. —

52.2. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente Statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione, fatto salvo il potere di ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati. —

*Prot. 100: (1) Atto: "K" (2) (2) debb. una cifra e
quattro degli grafici "4", (2) "ed ivi Atto: "ed (2) (3)
deb. la parola "e vivvi" ed ivi Atto: "e vivvi"*

Albino Zepherato

Caudie [Signature]



Copia conforme all'originale del documento depositato nei miei atti. _____